

TI_GERICHTE 32.2006.137 vom 18. Juli 2007

TI Tribunale d'appello, 2007-07-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2006.137

FR: TI_GERICHTE 32.2006.137 du 18 juillet 2007

IT: TI_GERICHTE 32.2006.137 del 18 luglio 2007

Regeste

Riduzione della rendita di un assicurato che ha cambiato attività lucrativa, percependo un salario maggiore di quello precedente. Non trattandosi di salario sociale, l'Ufficio AI ha giustamente considerato il salario quale reddito da invalido

Erwägungen

E. 3

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137). La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell'istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2, 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258). 2.5. Nel caso in esame, pacifico è che, rispetto alla precedente decisione di rendita, la situazione medica dell'assicurato è rimasta invariata. Motivo delle presente revisione è tuttavia la modifica del reddito da invalido, il cui importo di fr. 26'181 è stato posto in raffronto con il reddito da valido di fr. 63'450, risultando così un grado d'invalidità del 59%. Il ricorrente sostiene che lo stipendio di fr. 26'181 è da ritenere un'entrata eccezionale, rilevando che suo cugino, anch'egli dipendente della _____, si è impegnato a seguirlo durante il lavoro. Riguardo al reddito da invalido, va precisato che lo stesso va determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera

completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Orbene, è vero che secondo la giurisprudenza si deve presumere che il salario corrisponde alla prestazione effettuata (DTF 117 V 18). Ciò non esclude comunque che, in particolari circostanze, la retribuzione dichiarata dal datore di lavoro non comprenda anche un salario sociale (cfr. ad esempio SVR 2002 IV Nr. 28). 2.6. Quanto percepito dal ricorrente dalla _____ non può essere considerato salario sociale ed è quindi computabile quale reddito da invalido. Non va dimenticato che con il 1° luglio 2005 il suo datore di lavoro aveva dichiarato un salario commisurato al rendimento di fr. 26'180,74; senza il danno alla salute l'assicurato avrebbe potuto percepire fr. 52'361,48 (doc. AI 23). Inoltre, negli anni 2003, 2004 e 2005 la _____ ha concordato con l'assicurato una paga oraria ridotta, motivata dalla limitata capacità lavorativa (doc. AI 23-9/10/11). Certo che in merito all'attività svolta, nel questionario compilato il 1° luglio 2005 – successivamente ribadito con scritto 14 settembre 2005 (doc. AI 35-4) –, il datore di lavoro ha evidenziato che l'assicurato non è indipendente e che necessita di una continua sorveglianza da parte del capo-gruppo. Tuttavia, le succitate circostanze non permettono di non ritenere quanto percepito dall'interessato conforme al suo rendimento. Come rettamente evidenziato dall'Ufficio AI nello scritto 27 giugno 2007, diverso sarebbe se l'assicurato, nonostante la prestazione lavorativa ridotta al 50%, avesse ricevuto un salario spettante ad un manovale con orario di lavoro a tempo pieno. In quel caso, la metà andrebbe considerata quale salario sociale e non come reddito da invalido. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, quanto percepito dall'_____ nel 2003 non è stata un'entrata straordinaria, difficilmente ripetibile. Dall'estratto del conto individuale richiesto dal TCA all'Ufficio AI, si evince infatti come nel 2005 il ricorrente abbia percepito un salario AVS di fr. 24'600, aumentato a fr. 27'536 nel 2006 (doc. XI). L'amministrazione ha invece giustamente ritenuto quale salario sociale i fr. 762 al mese che l'assicurato aveva percepito nel 1999 e nel 2000 dall'azienda agricola _____, oggetto della precedente revisione, continuando di conseguenza a versare la rendita intera. Nel relativo questionario del datore di lavoro, compilato il 6 febbraio 2001, l'azienda aveva spiegato il motivo per cui tale remunerazione era superiore al rendimento (doc. AI 18-2). Del resto, nel già citato scritto 27 giugno 2007 l'Ufficio AI ha evidenziato che "un rapido calcolo economico conferma quanto allora ritenuto, ovvero l'ininfluenza di tali redditi sulla rendita assegnata sino ad allora" (doc. XI). Visto quanto sopra, l'Ufficio AI ha rettamente ridotto la rendita (cfr. consid. 2.5). Va infine ricordato al ricorrente, qualora con la rendita AI non possa più far fronte al proprio fabbisogno minimo, la possibilità di richiedere, tramite l'Agenzia AVS del comune di domicilio, una prestazione complementare. 2.7. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Essendo il ricorrente soccombente, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a suo carico.